

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1964

(11^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale di Aussa-Corno in provincia di Udine » (37) (D'iniziativa dei senatori Vallauri e Zannier) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 158, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184
ADAMOLI . . . 158, 161, 164, 166, 167, 169, 177, 182
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 162, 168, 170, 173, 174, 176, 179, 180
BONACINA 171, 173, 174
CHIARIELLO 160
CROLLALANZA . . . 159, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 178, 183

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine ».

DERIU Pag. 178
DE UNTERRICHTER . 161, 163, 167, 174, 175, 176, 177
GENCO . . . 166, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 184
GIANCANE 160, 168, 175, 180, 183
LOMBARDI 166, 171, 173, 176, 177
MASSOBRIO 184
SPASARI 176
VIDALI 160, 163, 167, 179
ZANNIER . . . 160, 162, 165, 167, 170, 175, 176, 177, 179, 180, 183

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bonacina.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista, per le poste e le

telecomunicazioni Angrisani e per la marina mercantile Pintus.

G U A N T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Zannier: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale di Aussa-Corno in provincia di Udine » (37)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di legge di iniziativa dei senatori Vallauri e Zannier: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale di Aussa-Corno in provincia di Udine ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, fu, a suo tempo, nominata una Sottocommissione per la rielaborazione del disegno di legge sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione. La Sottocommissione ha esaurito il suo compito e ha formulato un nuovo testo degli articoli, che è già stato distribuito a tutti i membri della Commissione. In un secondo momento, la Sottocommissione ha ritenuto di dover apportare al suo testo alcuni emendamenti, che saranno portati a conoscenza della Commissione nel corso della discussione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo presentato dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone e della zona Aussa-Corno, destinate alle iniziative di cui all'articolo 1, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonchè le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra ».

Il Ministero dei lavori pubblici ha suggerito di apportare una modifica a tale articolo, per attuare un collegamento col piano regolatore generale.

Pertanto, la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire le parole « e della zona Aussa-Corno, destinate alle iniziative di cui all'articolo 1 », con le altre « destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1 e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6 ».

In tal modo ci si collega al piano regolatore — anche se non è ancora approvato — del comune di Monfalcone e ci si riferisce alla delimitazione della zona fatta secondo l'articolo 6 della legge 16 dicembre 1961, numero 1525.

A D A M O L I. Siamo favorevoli allo emendamento, anzi lo apprezziamo molto, perchè lega le zone industriali a quelle di sviluppo edilizio. Evidentemente, quando i Comuni fanno un piano, in esso sono considerati non solo i problemi industriali, ma anche quelli, ad esempio, residenziali. Riteniamo si tratti di un emendamento molto importante, al quale, ripeto, siamo favorevoli.

P R E S I D E N T E, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti lo

emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5.

All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati può essere provveduto anche gradualmente, mediante piani di attuazione deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla elezione del primo presidente, dai prefetti delle rispettive provincie.

A questo articolo la Sottocommissione propone due emendamenti formali. Il primo tende a sostituire, nel secondo comma dell'articolo, le parole « mediante piani di attuazione », con le altre « secondo piani particolareggiati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento tende a sostituire le parole « sino alla elezione del primo presidente » con le altre « sino alla prima elezione del presidente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

- a) i beni appartenenti allo Stato;
- b) i fabbricati destinati ad industrie, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;
- d) nel territorio del Comune di Monfalcone di cui all'articolo 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione.

I beni di cui alle lettere b) e c) divengono soggetti ad espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, semprechè abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale.

Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

C R O L L A L A N Z A . L'articolo 3 prevede determinate esclusioni dall'espropriazione. Ora, nell'articolo 11 del testo della Sottocommissione è previsto il diritto di preferenza dell'ex proprietario nell'utilizzazione dell'area a scopo industriale. Senonchè, con un emendamento che la Sottocommissione si accinge a presentare a tale articolo, si abolisce il diritto di preferenza a favore dell'ex proprietario. Tenuto conto di tale circostanza, ritengo che sia necessario aggiungere all'articolo 3, dopo il paragrafo c), un ulteriore paragrafo del seguente tenore:

« le aree comprese nei piani particolareggiati di esproprio non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dalla data di pubblicazione di tali piani, un proprio programma di utilizzazione industriale conforme agli scopi di industrializzazione della zona ».

Tale paragrafo è conforme alla norma che esiste nella legge per la zona industria-

le di Venezia-Marghera; ora, sembra strano che a pochi chilometri di distanza si usino, per due zone industriali, due sistemi diversi nei riguardi dei proprietari di terreni che vogliono creare attività industriali, sia *ex novo*, sia per ampliamenti.

Era già paradossale, a mio modo di vedere, la norma dell'articolo 11, che dà la preferenza a coloro che erano proprietari all'atto dell'esproprio, cioè che prima espropria e poi dà la preferenza per la concessione all'ex proprietario, poichè crea un doppio *iter* che non ha giustificazione. Comunque, si trattava di un espediente per garantire in certo qual modo i proprietari, tanto più che molti di questi vi avevano già svolto una notevole attività industriale e, quindi, erano un po' i pionieri della zona. Sarebbe, ora, assai strano che noi volessimo ignorare del tutto certe esigenze in un provvedimento di legge che prevede diverse esclusioni dall'esproprio, tranne quella — che sarebbe una delle più logiche — nei riguardi del proprietario che desidera utilizzare a scopo industriale il proprio terreno.

Prego, pertanto, l'onorevole Presidente di mettere ai voti il mio emendamento.

V I D A L I . Mi sembra che il senatore Crollalanza voglia inserire nuovamente nel disegno di legge un concetto che, dopo una lunga discussione, anche d'accordo con i rappresentanti dei Ministeri, abbiamo eliminato. Noi sappiamo che non si tratta di tanti casi, ma di uno solo e, per le ragioni già esposte, chiediamo che il testo venga approvato nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

Z A N N I E R . Oltre ai motivi esposti dal senatore Vidali, ve ne è uno di ordine tecnico. Infatti, vi è la necessità, l'opportunità di non avere vincoli nella stesura del piano della zona e di lasciar piena libertà al Consorzio nella scelta delle iniziative industriali. Se noi, invece, stabiliamo questo diritto dei proprietari, veniamo veramente a togliere al Consorzio la facoltà di promuovere determinate iniziative e di escludere altre ritenute non conformi al piano di industrializzazione. Domani, infatti, potrebbe esserci un'iniziativa di industrializ-

zazione che, ad esempio, agli effetti dell'occupazione della mano d'opera, non risolve il problema del Friuli, che ha 30.000 emigranti e chiede, pertanto, delle industrie che consentano un largo impiego di mano d'opera. Il Consorzio, avendo un'autonomia di decisione, ha la possibilità di sceverare, tra le varie industrie, quelle che maggiormente rispondono alle finalità precipe per le quali noi abbiamo voluto questa zona industriale.

Se così non fosse, potrebbero esserci industrie che occupano delle aree con un impiego limitatissimo di mano d'opera, magari solo al fine di bloccare determinate aree agevolate. Quindi, senza riferirmi al caso specifico citato dal collega Vidali, poichè si tratta di un'attività industriale che dispone praticamente di tutto il comprensorio circostante e ha numerose aree nelle quali sviuparsi, senza dover incidere sull'area agevolata, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Crollalanza, anche perchè sul testo si è raggiunto l'accordo in sede di Sottocommissione e una modifica porterebbe nuovamente in alto mare la discussione del provvedimento.

G I A N C A N E . Concordo con le considerazioni fatte dal senatore Zannier e, pertanto, dichiaro che anche il mio Gruppo respinge l'emendamento presentato dal senatore Crollalanza e chiede che l'articolo 3 sia approvato nella stesura elaborata dalla Sottocommissione.

C H I A R I E L L O . Io sono favorevole all'emendamento. Si tratta semplicemente di una misura di giustizia e non si vede la ragione per la quale si dovrebbe togliere al proprietario la possibilità di presentare, lui stesso, un proprio programma di utilizzazione industriale.

Mi pare che coloro che hanno espresso parere contrario non abbiano avanzato delle vere e proprie ragioni. Il collega Zannier ha sostenuto che si potrebbe compromettere la maggior occupazione, poichè un proprietario potrebbe creare un'industria che richiede scarsa mano d'opera. A me pare che non vi possa essere questo pericolo, poichè il programma di utilizzazione deve esse-

re fatto in conformità agli scopi di industrializzazione della zona. Pertanto sono favorevole al paragrafo aggiuntivo.

DE UNTERRICHTER. Non ho ben capito se il diritto di presentare un proprio programma compete solo a chi già possiede un'industria ed è proprietario del terreno, cioè se occorranza entrambi i requisiti.

CROLLALANZA. No, il testo parla di proprietari i quali o hanno già un'industria che, eventualmente, vogliano sviluppare e ampliare, o possiedono solo il terreno e vogliono creare un'industria *ex novo*.

DE UNTERRICHTER. Personalmente, se quel privilegio è garantito a chi ha già un'industria nella zona, sono favorevole all'emendamento; se, invece, si riferisce solo a chi è proprietario del terreno, sono contrario, perchè rischieremmo di introdurre nella zona un elemento di turbamento.

PRESIDENTE, relatore. Se noi affermiamo il diritto del proprietario e questi vuol fare un'industria che non va d'accordo con le necessità della zona, il Consorzio si trova legato. Abbiamo, quindi, voluto eliminare questo pericolo, considerando inoltre che, se il proprietario presenta un programma accettabile, può benissimo essere lui il preferito.

CROLLALANZA. E in questo caso gli restituiscono il terreno?

PRESIDENTE, relatore. Questa procedura è stata suggerita anche da un'altra considerazione: il Consorzio, infatti, è tenuto a fare tutte le infrastrutture che, come voi sapete, costano moltissimo.

CROLLALANZA. Si applichi, allora, il contributo di miglioria.

PRESIDENTE, relatore. Il contributo di miglioria consente di riavere, al massimo, il 25 per cento della spesa. Ora, il

Consorzio non ha altri proventi per la costruzione delle opere se non quelli che derivano dall'acquisto e dalla vendita dei terreni ad un prezzo maggiorato dal costo delle opere di infrastruttura. Se si evita questo passaggio evidentemente, il Consorzio resta privo di mezzi.

CROLLALANZA. Gli enti fondatori hanno sottoscritto un capitale, il quale può anche essere aumentato.

Comunque, io non avrei difficoltà ad accogliere la correzione al mio emendamento suggerita dal senatore De Unterrichter, se si ritiene che la norma come da me proposta possa dar luogo a inconvenienti: effettivamente, un proprietario che fino all'ultimo momento ha fatto l'agricoltore o un altro mestiere, improvvisandosi industriale, potrebbe installare una industria sballata, così come spesso è avvenuto in questi ultimi tempi. A me sembra, però, che risponda ad un principio di giustizia, morale ed etico, concedere questo privilegio a chi già si trova nella zona, ha già un'industria e voglia svilupparla.

Pertanto, prego l'onorevole Presidente di voler mettere in votazione l'emendamento modificato nel senso suggerito dal senatore De Unterrichter.

DE UNTERRICHTER. La modifica consisterebbe nel fatto di riservare questo privilegio solo a chi esercita già in quella zona un'attività industriale.

CROLLALANZA. Si tratta della copia conforme della legge per Marghera.

ADAMOLI. Credo che gli onorevoli colleghi avvertiranno che l'emendamento in discussione tocca la sostanza, l'impostazione di tutto il provvedimento, in quanto viene a rompere un certo principio.

Come è noto, noi siamo contrari ad una politica di industrializzazione zonale, soprattutto nella fase attuale; tuttavia daremo il nostro voto favorevole al presente disegno di legge in quanto esso non prevede la creazione di nuove zone industriali, bensì le norme di attuazione di una legge

già emanata in questo campo. Non possiamo, però, ammettere che si introduca nell'interno di una organica zona industriale un'altra zona che sfugge completamente all'orientamento del Consorzio, che ha determinate finalità.

Il senatore Crollanza chiede un'eccezione, in base alla quale, nell'interno di queste zone, chi è proprietario di terreni (secondo il senatore De Unterrichter solo chi è proprietario di terreni e svolge già un'attività industriale) potrebbe fare le sue scelte. Ora, però, è necessario tenere presente uno stato di fatto e cioè che questo emendamento riguarda una sola persona. Questo è uno stato di fatto che deve, fra l'altro, farci considerare meglio le cose: io non di scuto l'emendamento sotto tale aspetto, dico soltanto che se si accetta questa eccezione, in base alla quale all'interno di queste zone un gruppo di proprietari può fare altre scelte, si viene a rompere tutta l'impostazione organica del provvedimento e si conservano privilegi che, oltre tutto, vanno sempre a finire ai vertici, dal momento che, indubbiamente, cose di questo tipo non possono essere fatte che da grossi gruppi economico industriali.

Approvando tale emendamento, nel momento in cui si sta facendo un tentativo per dare un'organizzazione più razionale ad una certa zona, si viene ad introdurre un potente cavallo di Troia! A mio avviso, non si tratta di una questione di etica, perchè l'etica non ha niente a che fare in questo campo, bensì di un principio che si accetta o non si accetta.

Noi, pertanto, ci dichiariamo contrari all'emendamento del senatore Crollanza non soltanto nella formulazione originaria, ma anche quale risulta con la modificazione suggerita dal senatore De Unterrichter.

CROLLANZA. A me sembra che un proprietario che è stato pioniere della zona abbia il diritto di far valere i suoi interessi legittimi!

ZANNIER. Si è discusso lungamente — ed i colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione lo sanno — a proposito dell'articolo 9, sul prezzo di espro-

priazione, ed è stato affermato che questa deve avvenire in base alle norme che hanno regolato sempre le espropriazioni, cioè ad un equo prezzo. Una volta stabilito questo principio, a me sembra che il Consorzio, quando ha pagato il giusto prezzo dei terreni, non sia più impegnato da vincoli di natura etica ma abbia il dovere di rispettare le proprie finalità e l'attuazione del suo programma di industrializzazione.

Non è possibile, cioè dare facoltà ad ognuno di predisporre, nell'interno della zona, i propri piani di industrializzazione, in quanto i programmi di utilizzazione predisposti dal Consorzio non potranno essere turbati da eventuali indirizzi difformi di singoli proprietari. Per quanto si riferisce, poi, al potenziamento di industrie già esistenti, questo non è precluso. Il Consorzio accoglierà per prime le richieste degli industriali già nella zona, qualora le loro iniziative si inquadrino in quelle prospettive per le quali è sorta questa zona industriale.

Non vedo, pertanto, quale contrasto esista in proposito: vi è solo l'opportunità di lasciare la facoltà di decisione al Consorzio, che è un Consorzio di enti, affinché possa raggiungere le sue finalità.

Si tratta, cioè, di una questione di giustizia: dobbiamo dare la precedenza a coloro che saranno animati da quelle stesse finalità per il raggiungimento delle quali il Consorzio è stato istituito!

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidererei domandare al senatore Zannier se nel punto b), là dove è detto « i fabbricati destinati ad industrie, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge », si considerano soltanto i fabbricati o anche le aree pertinenti.

ZANNIER. Sono escluse dalle espropriazioni anche le aree pertinenti a detti fabbricati: è stabilito nel successivo punto c). Anzi, non solo sono escluse le aree pertinenti, ma potranno essere accolti eventuali altri piani di industriali già presenti nella zona, purchè rientrino nello scopo e nella finalità del Consorzio.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)11^a SEDUTA (4 marzo 1964)

DE U N T E R R I C H T E R . In seguito alle precisazioni fornite dal senatore Zannier e dal momento che ho compreso che ci troviamo di fronte ad un caso specifico e ben definito, dichiaro che mi asterrò dal votare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Crollalanza tendente ad aggiungere, dopo il paragrafo c), un altro del seguente tenore:

« le aree comprese nei piani particolareggiati di esproprio non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dalla data di pubblicazione di tali piani, un proprio programma di utilizzazione industriale conforme agli scopi di industrializzazione della zona ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Sottocommissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

È istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone », con sede in Monfalcone.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del comune di Monfalcone, e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito del territorio comunale.

Il Consorzio è costituito dalla provincia di Gorizia, dal comune di Monfalcone, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 30 milioni, da conferirsi come segue:

Provincia di Gorizia	L. 8.332.000
Comune di Monfalcone	» 8.334.000
Camera di commercio di Gorizia	» 8.334.000
I.R.I.	» 5.000.000

V I D A L I . Desidero far presente che, sia in sede di Sottocommissione, che nella riunione che è stata tenuta a Monfalcone, io ho espresso le riserve del mio Gruppo sull'inclusione dell'I.R.I. nel Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, in quanto ritengo che il Consorzio dovrebbe essere costituito e finanziato soltanto da enti pubblici e, con riserve, anche dalla Camera di commercio, escludendo completamente l'I.R.I.

Pertanto il Gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 4, con queste riserve.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore Vidali sa perfettamente che nell'articolo 4 elaborato dalla Sottocommissione sono stati introdotti integralmente gli enti che già facevano parte della società « Zona industriale e portuale Monfalcone s.p.a. ».

Prendiamo, comunque, atto delle riserve manifestate, a nome del suo Gruppo, dal senatore Vidali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

È istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno », con sede in Udine.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Friuli, favorendo il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito della zona citata.

Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Udine, dai Comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, S. Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo di Aquileia, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, dalla Cassa di risparmio di Udine, dall'Istituto di medio credito del Friuli, dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), dal Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 300 milioni, da conferirsi come segue:

Provincia di Udine	L. 105.000.000
Comune di Udine	» 7.000.000

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)11^a SEDUTA (4 marzo 1964)

Comune di Pordenone . . . »	4.000.000
Comune di Tolmezzo . . . »	1.000.000
Comune di S. Giorgio di Nogaro »	10.500.000
Comune di Torviscosa . . »	10.500.000
Comune di Cervignano . . »	10.500.000
Comune di Terzo di Aquileia »	10.500.000
Camera di commercio di Udine »	45.000.000
Cassa di risparmio di Udine »	40.000.000
Istituto di medio credito del Friuli »	20.000.000
I.M.I. »	30.000.000
Consorzio di secondo grado per la trasformazione fon- diaria della Bassa Friu- lana »	6.000.000

(E approvato).

Art. 6.

Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purchè la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'Aussa Corno, agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I. nel Consorzio di Monfalcone.

Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui al comma precedente sarà inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi.

Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinerà il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita.

Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovrà essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, se già eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro dell'industria e del commercio.

I Corsorzi sono soggetti al controllo dei competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità che saranno stabilite dalle leggi regionali. Fino

all'istituzione di tali organi, il controllo sarà esercitato dal Ministro dell'industria e del commercio.

(E approvato).

Art. 7.

All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

Restano ferme le norme del Codice della navigazione per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime.

A questo articolo è stato proposto dalla stessa Sottocommissione, dietro richiesta del Ministero delle finanze, un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Restano ferme le norme del codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi ».

A D A M O L I. Questo comma interessa anche la Marina mercantile.

P R E S I D E N T E, *relatore*. La Marina mercantile era stata, appunto, accontentata con l'ultimo comma dell'articolo, che ora il Ministero delle finanze prega di sostituire con un altro che, integrando il precedente, contempla anche le sue esigenze.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 8.

I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

Il gettito netto di tali contributi sarà interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.

A proposito di questo articolo 8 è stato osservato che soltanto lo Stato e gli enti pubblici territoriali, di solito, impongono i contributi di miglioria. Pertanto, è stata prevista la seguente variante al primo comma del testo proposto: « Lo Stato e gli Enti pubblici territoriali imporranno contributi di miglioria specifica... eccetera ». In questo caso, nel secondo comma, le parole: « Consorzi stessi » sarebbero sostituite dalle seguenti: « Consorzi di cui agli articoli 4 e 5... ».

I proponenti del disegno di legge hanno, però, dichiarato di non avere difficoltà ad accettare la prima formulazione.

ZANNIER. Io sarei del parere, se la Commissione è d'accordo, di mantenere il testo nella prima formulazione e cioè: « I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica... » poiché i Consorzi, essendo direttamente interessati, saranno più diligenti nell'esigere i contributi di miglioria. Noi, infatti, abbiamo constatato che lo Stato per molte opere che ha eseguito, sia per carenza di uno specifico interesse, sia per carenza anche sul piano organizzativo, spesse volte ha lasciato cadere detti contributi. I Consorzi, invece, che avrebbero il beneficio dei contributi di miglioria, evidentemente, sarebbero più solleciti, più pronti, più sensibili all'applicazione dei contributi stessi. Questo è il motivo per il quale riterrei più opportuna la prima dizione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo della Sottocommissione, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Art. 9.

L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

L'indennità come sopra determinata per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sarà corrisposto un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio.

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole « della espropriazione dei terreni », le altre « considerati come agricoli ».

ZANNIER. In sede di Sottocommissione siamo rimasti d'accordo di introdurre lo stesso criterio stabilito nella legge per la zona industriale di Padova, la quale appunto, all'articolo 4, così recita: « L'indennità dell'espropriazione sarà ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità ».

C R O L L A L A N Z A . Se vi sono dei terreni che sono edificabili, non comprendo per quale motivo li vogliate considerare come agricoli!

G E N C O . A mio avviso, nella dizione dell'articolo emendato secondo la proposta della Sottocommissione vi è una contraddizione. L'espressione « valore venale » rappresenta quella che è la situazione attuale, cioè il valore del terreno in comune commercio, nell'attuale situazione di mercato.

Quindi, dicendo « valore venale del terreno considerato come agricolo » esprimiamo una contraddizione in termini. Personalmente non ho alcun interesse particolare, ma sono soltanto preoccupato di trovare la giusta dizione.

A D A M O L I . Se si pensa che vi sia una contraddizione, non c'è che da sopprimere la parola « venale ».

G E N C O . Parlando di valore, così, in senso generico, non diciamo niente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 4 della legge per la zona industriale di Padova porta la dizione « valore venale ».

C R O L L A L A N Z A . Invece la legge per la zona industriale di Venezia, all'articolo 3, portava una dizione diversa. Quella dizione non è stata accettata, mentre si accoglie quella della legge per Padova. Che modo di ragionare è mai questo?

G E N C O . Se abbiamo sbagliato una volta non vuol dire che dobbiamo sbagliare ancora! Ci preoccupiamo sempre di non favorire gli interessi dei grossi proprietari, ma tenete presente che in un comprensorio esistono anche i piccoli, i piccolissimi. Ora, a questi voi date tre soldi e li mandate fuori. Questo accade anche per i piani regolatori: ci siamo trovati di fronte ad un notevole numero di piccola gente, che possedeva 200, 300 metri quadrati, nei cui confronti è stata fatta una specie di spoliazione.

L O M B A R D I . Di solito si presenta questo problema con la creazione di zone in-

dustriali e di altre opere pubbliche, e si adopera questa clausola, che, a mio parere, è un po' strana e un po' contraddittoria. Normalmente, quindi, si stabilisce che nessun maggior valore deve essere attribuito al terreno soggetto all'esproprio in relazione alla prospettiva di opere pubbliche, che discendono dalla applicazione del piano. Si tratta di un principio acquisito in diverse leggi, una delle quali così stabilisce: « La determinazione del valore venale degli immobili è fatta tenendo conto della situazione al momento dell'espropriazione e dell'occupazione, senza che possano influire le modificazioni che sono successivamente intervenute in dipendenza diretta e indiretta di opere pubbliche costruite e progettate nel porto o zona industriale o di piani attinenti alla zona medesima ».

Praticamente, si vuole stabilire che non si deve tener conto del maggiore valore che il terreno può acquisire per la prevista costruzione di opere pubbliche.

G E N C O . Se l'esproprio si verifica prima della trasformazione o della programmazione industriale, è chiaro che ci dobbiamo riferire al valore attuale e non al valore futuro. Qui non parliamo di valore di suscettibilità, ma di valore venale al momento dell'esproprio.

C R O L L A L A N Z A . Il valore venale è quello che è; è chiaro che si riferisce al momento dell'esproprio: si tratta del valore commerciale, in sostanza, se vogliamo chiamare le cose con il loro vero nome. Questa è la realtà, e quindi non vedo la ragione di modificare quello che è così chiaro. Rischiamo di creare un motivo di confusione, a meno che non vi sia una finalità in tutto questo. Probabilmente, vi è la finalità di non pagare neppure il valore venale, ma allora si tratta di un altro discorso.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Credo che le cose non stiano in questi termini.

C R O L L A L A N Z A . Se si parla di valore venale considerando agricoli i terreni

anche se non sono agricoli, vi è la finalità di non pagare il valore venale!

ZANNIER. Effettivamente, si potrebbe anche accettare il criterio del valore venale, poichè questi terreni hanno una classificazione catastale e, di conseguenza, la destinazione è implicita. I terreni della futura zona industriale dell'Aussa-Corno sono terreni agricoli e si trovano già classificati in catasto come tali. Vorrei solo precisare che in sede di Sottocommissione avevamo stabilito di adottare il testo della legge per Padova, poichè avevamo ritenuto opportuno, dal momento che quella norma è valida per Padova, di renderla operante anche per le nostre zone.

VIDALI. Anche il Ministro delle finanze aveva espresso il desiderio di far riferimento alla legge per Padova.

ROLLALANZA. E perchè allora non vogliamo riferirci alla legge per Venezia? Bisogna essere coerenti!

ADAMOLI. Non vedo contraddizione nella norma che si propone, in quanto si tratta di una precisazione che è stata già adottata in leggi precedenti, come in quella per Padova, proprio per impedire che nelle contrattazioni si consideri la prospettiva dello sviluppo industriale della zona, poichè è evidente che quando si sa che il terreno avrà un'altra utilizzazione, vi è una spinta alla lievitazione del prezzo. Pertanto, dicendo « valore venale del terreno considerato come agricolo », si vuole sottolineare che la valutazione commerciale non deve tenere in nessun conto diverse prospettive di utilizzazione.

Questo è il motivo per il quale la norma in questione è stata inserita nella legge per Padova; non credo, infatti, che in passato il legislatore non abbia avuto chiaro questo concetto e, invece, ha voluto fare questa precisazione per impedire che nella contrattazione si introducessero dei fattori che non dovevano essere considerati.

Credo, pertanto, che sia opportuno rispettare questa dizione che, tra l'altro, rispon-

de ad un accordo preso in sede di Sottocommissione.

ROLLALANZA. La Commissione è al di sopra della Sottocommissione.

ADAMOLI. Non contesto certamente questo principio.

DE UNTERRICHTER. I criteri da seguire nella valutazione dei beni da espropriare sono dettati da norme precise; pertanto, quando si esprime la preoccupazione che si determini un plusvalore per la prospettiva di maggior sfruttamento, siamo fuori strada. Il valore venale è il valore commerciale che quel bene aveva a prescindere da quella prospettiva.

« Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci si riferisce — quando non ci si mette d'accordo — a contratti preesistenti, a contratti certi, a paragoni con zone analoghe. Se, ad esempio, si parla di un pioppeto, è chiaro che quello da espropriare non può valere di più di quello situato a qualche chilometro di distanza, a meno che non si trovi in una zona edificabile.

Di conseguenza, ritengo che non possiamo, attraverso espedienti, far gravare sulle spalle di un gruppo di cittadini un peso che non compete loro. Se si dovessero colpire tutte le proprietà esistenti nella Nazione, sarebbe un'altra cosa, ma non possiamo scegliere così, a caso, un gruppo di proprietari e danneggiarli con una decurtazione del patrimonio. Questi proprietari hanno diritto di aver rimborsato il valore venale determinato con tutte le cautele previste dalle norme consolidate, ormai, da una lunga tradizione.

GENCO. Qui non si tratta neanche di tradizioni, senatore De Unterrichter, poichè il successivo articolo 10 stabilisce che, in caso di accordo, si paga il prezzo convenuto, in caso di disaccordo, si deposita il prezzo offerto. Dopo di che, poichè si fa riferimento alla legge fondamentale del 1865, varranno, per la definizione delle controversie, le norme previste da quella legge. Vi è tutta una procedura già prevista.

Non comprendo, pertanto, perchè si vogliano complicare le cose parlando di valori agricoli. È chiaro che il Consorzio, costituito da persone responsabili, dovrà pagare un giusto prezzo agli espropriati. Comunque, nel momento in cui l'espropriando trovasse iugulatoria l'offerta del Consorzio, potrà ricorrere in base alla legge sulle espropriazioni.

Mi pare, pertanto, che stiamo dettagliando troppo la questione, poichè vi sono le leggi fondamentali della Repubblica che, in questo campo, fanno ancora testo. Io ho sempre lamentato, in Aula e fuori, che la legge sulle espropriazioni sia vecchia di un secolo, ma nessun Ministro è stato, finora, tanto coraggioso da affrontare la riforma. Pertanto, stiamo facendo una discussione che credo sia veramente superflua.

PRESIDENTE, relatore. Si tratta di accettare o meno l'emendamento, quindi non è superflua!

G E N C O . Dico che la discussione è superflua nel senso che, se il Consorzio considererà agricolo un terreno che agricolo non è, l'espropriato rifiuterà il prezzo e inizierà la relativa procedura.

C R O L L A L A N Z A . Questo sarà appunto un motivo di contestazioni e di ricorsi. È evidente, infatti, che, parlando di valore venale e agricolo, creiamo un motivo di più per indurre gli espropriati a fare ricorso contro il prezzo che sarà loro offerto.

PRESIDENTE, relatore. Questo sempre nel caso che i terreni non siano agricoli.

C R O L L A L A N Z A . Se sono agricoli hanno il valore agricolo. Qual'è l'opinione del Governo?

G I A N C A N E . Onorevole Presidente, io insisto perchè sia integralmente riportata la dizione adottata per la legge per Padova, tanto più che vi è un accordo preso in sede di Sottocommissione.

G E N C O . Prescindiamo dall'accordo, in quanto noi ne siamo estranei.

G I A N C A N E . La Sottocommissione, però, è espressione della Commissione.

G E N C O . Se noi dobbiamo fermarci all'accordo, è perfettamente inutile riunire la Commissione e discutere.

B A T T I S T A , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei ricordare che le parole « considerati come agricoli » fanno parte di un emendamento al testo già concordato. Ora il valore venale è quello che è e ritengo che, con l'emendamento presentato, si venga, veramente, ad introdurre un principio che può anche essere molto grave. Finora questo principio non è stato accolto. Infatti, nella legge n. 167 non si è parlato di valore agricolo, ma di valore venale riportato al 1961, cioè a circa due anni prima dell'approvazione del provvedimento; quando si è discusso della futura legge urbanistica, si è parlato di valore riferito al 1958, senza specificare se si trattasse di valore agricolo o altro. Perchè in questi casi si è prevista una certa retrodatazione? Proprio per tener conto, evidentemente, di quello che il senatore Adamoli ha detto poc'anzi, ovvero per non far giocare quell'aspettativa di un maggior prezzo, come avviene quando si sa che in una zona si sta creando qualcosa che può far aumentare il valore dei terreni. Siccome quando si predispone un piano regolatore, il valore dei terreni aumenta, si è voluto bloccare la lievitazione dei prezzi dovuta a questa aspettativa, stabilendo una retrodatazione per la fissazione del valore del terreno. Questo il concetto accolto dal legislatore per provvedimenti importanti come la legge n. 167 e proposto dal Governo per una legge ancora più importante, quella urbanistica.

Pertanto, a mio avviso, è opportuno lasciare la dizione « valore venale », senza ulteriori specificazioni. In caso contrario, verremo a creare un precedente anche nei confronti di provvedimenti che dovranno essere presentati. Il valore venale è quello che sarà determinato dall'Ufficio tecnico

erariale, poichè, normalmente, è questo l'ufficio che fa le perizie: si tratta di un ufficio dello Stato, che ha competenza ed esperienza in questo campo. Un diverso criterio potrebbe, domani, essere invocato per riformare leggi già esistenti, come la n. 167, o per leggi da presentare, come la legge urbanistica, la quale invece farà riferimento al valore venale dei terreni al 1958. Non si tratta di un segreto, poichè il Governo ha assunto questo impegno quando si è presentato davanti al Parlamento e il Parlamento ha approvato tale programma. Alcuni potranno dire che il 1958 è una data troppo lontana, altri troppo vicina, ma, in ogni modo, non si ferisce il principio del valore venale, che è qualcosa di reale e di facilmente accertabile. Pertanto, come ho detto, l'introduzione del concetto contenuto nell'emendamento presentato, rappresenta, a mio modo di vedere, un'innovazione che può costituire un precedente inopportuno.

A D A M O L I . L'affermazione dell'onorevole Sottosegretario non è esatta nei termini storici del problema, poichè noi ci troviamo di fronte a una grossa questione di principio, cosa che non abbiamo mai dimenticato in tutte le nostre discussioni, sia per quanto riguarda la legge n. 167, sia per quanto riguarda quella al nostro esame. Noi sappiamo che quando si discuterà di questi grossi problemi che sono sul tappeto, e che si affacceranno tra poco in occasione della legge sull'urbanistica, vi sarà una grossa battaglia politica.

Quello che ora vogliamo rilevare è che si rinuncia ad un principio già affermato. Infatti il valore venale del terreno considerato come agricolo è già stato accettato nella citata legge per Padova, che sia il Ministro delle finanze, sia il Ministro dei lavori pubblici, sia la Sottocommissione all'unanimità, hanno ritenuto opportuno prendere come base. Qui, pertanto, non si tratta di introdurre dei principi nuovi, ma si tratta invece di ripetere una norma già adottata in altra legge. In caso contrario si verrebbero a compromettere in senso negativo certe prospettive su cui condurremo una battaglia di fondo (ce lo auguriamo) tra non molto tem-

po; ecco perchè la questione è così importante. Pertanto, se questa mattina la Commissione dovesse decidere non come ha deciso la Sottocommissione, che tra l'altro non ha fatto che riprendere un principio già riconosciuto in leggi dello Stato, vorrei invitare i membri della maggioranza, che su tale questione hanno degli impegni ben precisi, a meditare a fondo su questa faccenda.

C R O L L A L A N Z A . Devo contestare quello che è stato testè detto dal senatore Adamoli e cioè che dal momento che esistono degli accordi di maggioranza noi qui dobbiamo rispettarli.

A D A M O L I . Non ho detto questo!

C R O L L A L A N Z A . Lei ha detto che la maggioranza in Sottocommissione ha stabilito di far riferimento ad un principio che è già entrato nella legislazione con la legge per Padova, per cui chiede alla Commissione che si adegui a quello che la maggioranza in sede di Sottocommissione ha concordato.

Ora, io devo rilevare innanzi tutto che i lavori della Sottocommissione servono sì a sgrossare la materia legislativa per diminuire l'ampiezza della discussione e per cercare nei limiti del possibile di raggiungere dei punti di accordo su determinati principi fissati da un provvedimento, ma non è detto che la Commissione, indipendentemente dalle maggioranze che possono esserci, debba mettere lo spolverino a quello che la Sottocommissione stessa ha concordato e che può soltanto proporre alla Commissione.

In secondo luogo il senatore Adamoli ha trovato strano che ci si allontani da un principio già entrato nella legislazione. A questo proposito, però, io faccio presente all'onorevole collega che proprio questo principio rappresenta un'eccezione alla legislazione dello Stato, la quale statuisce in modo assai diverso!

A D A M O L I . Le leggi si cambiano!

C R O L L A L A N Z A . Il concetto del valore venale è quello che è. Noi non pos-

siamo dare al valore venale una interpretazione, quando il valore venale deve essere oggetto di valutazione obiettiva da parte di chi è chiamato responsabilmente a determinarlo.

Quando fa comodo si sostiene che si tratta di un principio già accolto dalla legislazione, del principio cioè della legge per Padova, che è stato introdotto in un momento di disattenzione della Commissione, quando fa comodo — ripeto — dobbiamo riferirci ad un principio entrato di straforo nella legislazione generale dello Stato, ma quando non fa comodo, come per quanto da me proposto in sede di articolo 3, non è più lecito riferirsi ai criteri già entrati nella legislazione! Prego, pertanto, il senatore Adamoli di non insistere su certi richiami.

Come egli ha detto, le leggi si modificano; in avvenire si potrà modificare la legislazione dello Stato a questo proposito, ma di ciò discuteremo a suo tempo. Io sono convinto che la legge fondamentale del 1865 è ormai invecchiata e che tutte le norme sulle espropriazioni vanno riviste, ma questo si verificherà quando il Governo prenderà finalmente il coraggio a due mani ed accoglierà ciò che noi da anni andiamo chiedendo in Parlamento, l'aggiornamento e la revisione, cioè, delle vecchie leggi, che risalgono allo Stato piemontese o agli anni immediatamente successivi all'Unità.

Detto questo, non mi rimane che invitare l'onorevole Presidente a mettere senz'altro in votazione l'emendamento proposto dalla Sottocommissione: la Commissione deciderà!

P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli colleghi, come Presidente deve riconoscere che effettivamente la Sottocommissione non ha poteri deliberanti, ma solo proponenti.

E evidente, quindi, che in questo caso il mio dovere è quello di accogliere l'invito del senatore Crollanza.

Z A N N I E R . Vorrei tornare sulla questione per cercare di chiarirne i termini e per portare un contributo al fine di vedere se la Commissione può con serenità giudicare su questo punto.

La Sottocommissione ha proposto l'emendamento riferendosi alla legge per Padova, che si è ritenuta valida nella sua applicazione. Comunque, anche con la dizione originaria dell'articolo 9, proposta dalla Sottocommissione, si ottengono le stesse finalità, in quanto tutta la zona che interessa è catastalmente censita come agricola: pertanto, non dobbiamo avere la preoccupazione manifestata dal senatore Adamoli, tanto più che successivamente l'articolo 9 recita: « astrazione fatta dalla possibilità della utilizzazione industriale ».

Ora, quale è la preoccupazione che si potrebbe avere? Si potrebbe avere la preoccupazione che in un terreno catastalmente definito agricolo siano già insediate delle industrie che, avendo intenzione di ampliare la loro attività, occupando altro terreno, potrebbero chiedere, in modifica a quanto previsto dal catasto, la classificazione del terreno come area industriale. Però, l'inciso: « astrazione fatta dalla possibilità della utilizzazione industriale » mi pare che precisi in modo inequivocabile che resta la classificazione catastale di terreno agricolo. D'altra parte nella zona di Monfalcone vi sono, effettivamente, dei terreni che possono essere già considerati aree industriali, che sono in zone che non hanno la caratteristica di agricole e appartengono a piccoli proprietari: evidentemente un criterio di giustizia ci impone di pagare questi terreni in base alla legge fondamentale del 1865.

Pertanto, prescindendo da quella che è stata la decisione della Sottocommissione di fare riferimento al testo della legge per Padova, per quella esperienza professionale che ho e per il fatto che la determinazione del valore del terreno sarà fatta dal Consorzio, il quale si baserà sul valore catastale delle aree, io riterrei possibile restare alla dizione originaria proposta dalla Sottocommissione.

B A T T I S T A , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non si tratta che il Governo abbia o no cambiato opinione; il fatto è che il precedente Governo non aveva assunto una precisa posizione in proposito, mentre l'attuale l'ha assunta. Essa, per le

stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio sia pure fatte in linea di massima, è di riferimento ai prezzi del 1958. Personalmente non posso che rifarmi a questi accordi di Governo, a quella politica alla quale il Parlamento ha espresso la sua fiducia. Non mi sento, quindi, di accettare una situazione (il richiamo cioè alla legge per Padova) che potrebbe costituire un precedente da far valere in sede di discussione della legge sull'urbanistica generale; la quale cosa significherebbe venir meno agli accordi di Governo. Se la modifica potesse limitarsi al provvedimento in esame non ci sarebbe motivo di preoccupazione; ma è difficile che così possa essere.

Per tali motivi faccio presente che, qualora la Commissione ritenesse di approvare l'aggiunta delle parole « considerati come agricoli » dovrei chiedere all'onorevole Presidente il rinvio della discussione in modo di avere la possibilità di sottoporre il problema all'esame del titolare del Ministero che rappresento.

LOMBARDI. Ci si è riferiti alla legge per Padova, che è del 4 febbraio 1954; ma dopo sono venute altre leggi che non accettano quel principio.

Una disposizione siffatta non ha senso, perchè o si tratta di terreno completamente agricolo ed allora non si vede il motivo per cui si deve ripeterne la qualifica nella legge; oppure si tratta di terreno non del tutto agricolo, ed allora non si capisce perchè lo si dovrebbe considerare agricolo.

BONACINA. Credo che la Commissione avrà avuto contezza di quanto è stato detto in sede di Sottocommissione in ordine a questo particolare, delicato punto del disegno di legge. In Sottocommissione, in dipendenza della particolare situazione in cui si trova in special modo la zona dell'Aussa-Corno, fummo inizialmente d'accordo nel proporre un criterio automatico di valutazione, tanto che facemmo riferimento alla legge del 1954 che determina i criteri di valutazione dei beni immobili ai fini dell'imposta successoria. Tale legge stabilisce che il valore dei terreni debba essere commi-

surato al reddito dominicale catastale. Alla decisione giungemmo dopo aver interpellato i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale, i quali, da noi richiesti di consigliarci un sistema automatico di valutazione, ci avevano proposto una serie di alternative. Una prima era di riferirci alla legge del 1865; una seconda alla legge per Padova; una terza era appunto il richiamo alla legge del 1954, quella cioè dell'automatismo perfetto.

Dopo una lunga discussione ci convinchemmo tutti che per i terreni convenisse riferirci al criterio stabilito dalla legge del 1954: quindi automatismo perfetto. Per i fabbricati urbani, invece, decidemmo di riferirci alla legge del 1865 a causa di una preoccupazione di ordine sociale, molto elementare e giustificata: che tali fabbricati si trovano soprattutto nel territorio del comune di Monfalcone che sarà interessato all'industrializzazione; e che si tratta di fabbricati di operai o di impiegati, che se li sono costruiti con i loro modesti risparmi. Era quindi necessario attribuire un'indennità di riscatto tale da consentire loro di fabbricarsi la casa in altra località.

Questa fu la soluzione inizialmente concordata in sede di Sottocommissione, e che stabilimmo di portare in Commissione come unanime espressione della volontà nostra. In un secondo momento sopravvennero due scrupoli. Il primo di possibile incostituzionalità: siccome si stabilivano due criteri d'indennizzo, uno per i terreni e uno per i fabbricati, ci preoccupammo del difetto di costituzionalità che avrebbe potuto colpire la legge a causa della discrezionalità soggettiva che si affermava. Il secondo motivo — diciamolo con franchezza — è invece costituito dalla considerazione che gli interessi fondiari della zona Aussa-Corno si sono fatti evidenti, in forma massiccia, pesante, proprio nel momento in cui si cercava di stabilire l'automatismo nella valutazione; interessi fondiari legati da lunga data allo sfruttamento dei proventi statali per l'industrializzazione della zona, che evidentemente non possiamo prendere in esame in alcun modo, posto che preoccupazione unanime della Commissione è di eccitare

una industrializzazione produttiva della zona, che parta in ogni caso da un basso costo dei suoli. E qui, invece, abbiamo necessità di costosissimi interventi per l'adattamento alle esigenze industriali, dalla creazione di canali per la navigazione interna a quella di porti industriali.

In quale direzione si sono fatti vivi questi interessi fondiari? In quella di uno spostamento della valutazione dei beni immobili rispetto alla data della legge. Ed allora, in presenza di questi dubbi e di questi fatti nuovi, abbiamo riconsiderato tutti responsabilmente il problema. Ci è parso che, per tener conto della doppia esigenza di non andare incontro a discriminazioni soggettive impugnabili per incostituzionalità e di salvaguardare l'equa valutazione, fosse il caso di ripiegare sulla legge per Padova.

Sento ora che l'onorevole Sottosegretario Battista fa rilevare che riferirsi alla legge per Padova può costituire un pericoloso precedente nei confronti del provvedimento urbanistico generale che ci accingiamo a discutere secondo gli impegni del Governo; e che il senatore Lombardi chiede perchè mai dovremmo definire agricoli terreni che non lo sono.

Primo problema: precedente nei confronti della legge urbanistica e, direi anche, confronto fra la disciplina che andiamo a stabilire e quella delle varie leggi che si riferiscono alle varie zone industriali e di edilizia popolare. A tal proposito, va tenuto presente che non è giustificata la critica che tali leggi siano fra di loro estremamente contraddittorie, perchè esse sono il frutto della valutazione di condizioni particolari di proprietà e di destinazione. Ragione per cui non possiamo stabilire alcuna comparazione fra i terreni di Porto Marghera e quelli dell'Aussa-Corno, i quali ultimi sono in zona lagunare da portare a vita industriale con massici interventi da parte dello Stato.

D'altra parte, il problema del precedente che si costituirebbe nei confronti della legge urbanistica — mi consenta di dirlo, onorevole Sottosegretario — pone in correlazione due elementi fra di loro del tutto eterogenei e pertanto non è proponibile. Direi che ai fini della legge urbanistica ha valore

di gran lunga maggiore il precedente che si viene a costituire con la legge n. 167 che non quello del provvedimento relativo alla zona dell'Aussa-Corno. Ed a proposito della legge n. 167 penso che faremmo ottima cosa cominciando con lo stabilire che il periodo al quale ci si riferisce in sede di valutazione è il 1958, proprio per evitare che i proprietari tendano a far ricadere le aree nell'ambito di quella legge. Infatti la legge n. 167 farà riferimento ai prezzi del 1961, mentre quella sull'urbanistica ai prezzi del 1958.

Per quanto riguarda il rilievo mosso dal senatore Lombardi, o abbiamo la sensazione che l'indicazione secondo cui l'indennizzo deve essere ragguagliato al valore dei terreni considerati come agricoli è prudente, cautelativo, conferente, ed allora può essere una strada da seguire; oppure abbiamo la sensazione che porre l'aggettivo « agricolo » non serva a nulla, e allora ci si regolerà in conformità. Io ho la sensazione precisa che inserire l'aggettivo « agricolo » serva molto: serve a dare agli uffici tecnici erariali l'indicazione di valutare il terreno soltanto come agricolo; terreno che, avendo questa definizione ben calcata e qualificata, non può diventare mai suscettibile di incrementi di valore come invece può accadere per un terreno non considerato agricolo, che subisce notevoli incrementi non appena si comincia a sentire alla lontana che vi è un'idea di avviare alla industrializzazione una determinata zona.

Comunque, di due considerazioni dobbiamo tenere soprattutto conto. Sono, quelli della zona dell'Aussa-Corno, terreni agricoli? Sì. Si tratta di terreni che non si prestano ad altra utilizzazione oltre a quella agricola e industriale? Sì. Ed allora non vedo altra possibilità di opportune soluzioni oltre a quella da noi indicata.

C R O L L A L A N Z A. In tutti i Consorzi che si sono costituiti e che si vanno costituendo per le aree industriali del Mezzogiorno ci si riferisce e ci si è riferiti al valore venale degli immobili, così come si deduce dalla legge del 1865. Eppure si tratta di terreni agricoli.

BONACINA. Posso rispondere che esiste tutta una serie di leggi che procedono al di fuori di quella del 1965; quindi il suo rilievo vale quanto il mio. Lei deve invece rispondere a questa domanda: ai fini della industrializzazione di una zona, interessa più avere dei terreni di cui il sistema di valutazione cerchi di tenere basso il valore oppure dei terreni di cui il metodo di valutazione tenda ad elevare il valore?

CROLLALANZA. Il valore venale stabilirà che si tratta di terreni agricoli.

BONACINA. Non è vero: vi è notevole differenza, oggi, fra valutazione di un terreno considerato agricolo e valutazione di un terreno non vincolato a tale definizione, sia pure astraendo dagli incrementi di valore derivati direttamente o indirettamente.

LOMBARDI. Faccio rilevare che nell'articolo in esame è detto esplicitamente: « astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale ». Ed allora: se inseriamo l'emendamento proposto dobbiamo sopprimere tali parole, o, se le manteniamo, non possiamo accogliere l'emendamento perchè si tratterebbe di un pleonismo. Capisco le preoccupazioni in ordine al problema del *quantum*; tuttavia la logica dell'articolo 9 deve essere salvaguardata a tutti i costi. Che cosa si intende dire con: « fatta astrazione dalla possibilità della loro utilizzazione industriale? »; che in nessun caso l'Ufficio tecnico erariale può consentire che un terreno agricolo sia valutato diversamente. D'altra parte, se vi è un terreno non agricolo, deve essere considerato non agricolo e sarebbe anticostituzionale valutarlo per agricolo.

BONACINA. Sono d'accordo con lei, senatore Lombardi: sopprimiamo l'inciso.

GENCO. Il senatore Bonacina ha affermato che la zona dell'Aussa-Corno è costituita da terreni ad utilizzazione agricola. Ma supponiamo che in quel comprensorio si trovi il terreno di un povero diavolo il qua-

le, invece di destinarlo all'agricoltura, lo abbia utilizzato altrimenti, non voglio dire industrialmente, per cui tale terreno abbia un valore diverso da quello dei terreni agricoli che lo circondano. Perchè dovrebbe assoggettarsi a una ingiusta svalutazione?

Ho già dichiarato che le mie preoccupazioni sono non tanto nei confronti di coloro che possiedono 200 ettari bensì di quelli che possiedono pochissimo terreno, sul quale possono aver avviato un'attività differente da quella agricola. Ecco perchè a me non piace il sistema dell'automatismo nella valutazione dei terreni. Per esempio, se fossimo nelle mie zone, ci potremmo trovare di fronte a terreni che in catasto sono classificati come seminativi e che all'atto pratico sono diventati vigneti; parlo delle mie zone, non dell'Aussa-Corno. A Bari è stata fatta la zona industriale, pagando i terreni dalle 300 alle 350 lire il metro quadrato, con una valutazione nella quale l'automatismo catastale era quasi immediato. Conclusione? Che con lo stesso criterio sono stati valutati dei terreni che della povera gente, con notevole sacrificio, aveva trasformato due o tre anni prima, senza prevedere la destinazione industriale. Parlo di povera gente: l'altro giorno all'assemblea dei coltivatori diretti uno di essi è venuto da me a lamentare che gli era stato tolto il terreno, che gli era stato valutato poco e niente, che lui continuava a pagare le tasse senza aver nemmeno ottenuto il pagamento dell'esproprio.

BONACINA. Adesso dobbiamo preoccuparci di quei 600 ettari dell'Aussa-Corno coltivati a pioppeto, che domani, se non saranno classificati come terreno agricolo, verranno fatti pagare esageratamente.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero ripetere, sia pure in maniera molto più concisa, quello che ho già avuto modo di dire, soprattutto per il senatore Bonacina, che è arrivato in ritardo.

BONACINA. Chiedo scusa, ma ero impegnato alla 5^a Commissione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho detto che se si ritiene di aggiungere la parola « agricolo », io non mi sento di assumere la responsabilità di un giudizio, ma sarò costretto a chiedere il rinvio della discussione allo scopo di riferire al ministro Pieraccini. Perché? Perché la disposizione può costituire un precedente, anche se di questo parere non è il senatore Bonacina. Peraltro, prima di giungere a tanto, desidero far presente al senatore Bonacina che nell'articolo 9 del disegno di legge in esame, nel testo proposto inizialmente, sono largamente soddisfatte le preoccupazioni espresse da lui e dai suoi colleghi di partito. Infatti, che cosa sostiene il senatore Bonacina? La necessità di dare un indirizzo all'attività dell'Ufficio tecnico erariale o agli uffici del Consorzio incaricati delle valutazioni. L'indirizzo, senatore Bonacina, già è precisato. « Astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale » dice l'articolo. Quindi è estremamente chiaro che non si tiene conto del plus-valore...

BONACINA. Scusi se interrompo: alcune di queste aree si possono già classificare impiegate a fini industriali perchè forniscono materia per l'industria...

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondendo alla intempestiva interruzione, le leggo ciò che l'articolo recita di seguito: « e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto ».

Quindi, chi dovrà operare la valutazione possiede un indirizzo preciso e chiaro: non deve tener conto di quella che può essere la destinazione ultima industriale; non deve tener conto del plus-valore che possa essersi determinato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, anche avvenuta anni prima. Se io fossi un tecnico erariale e dovessi applicare le norme di questo articolo, stabilirei il pagamento in base a un prezzo agri-

colo, è evidente. Ecco perchè si rende pleonastica l'aggiunta « prezzo agricolo »; vi sono già tante di quelle limitazioni che sono più che sufficienti per dare un indirizzo preciso a chi dovrà fare la valutazione. Ed allora perchè vogliamo insistere su un'aggiunta che è pleonastica? Non solo: ma tale aggiunta porterebbe alla soppressione di tutta quella parte dell'articolo che va dalle parole « astrazione fatta » alla fine del primo comma.

Pertanto, se la Commissione approverà l'articolo in esame senza l'emendamento in discussione, darò la mia adesione; se invece si riterrà di dover aggiungere le parole « considerati come agricoli », sarò costretto a chiedere il rinvio della discussione.

BONACINA. Faccio una proposta formale. Abbiamo ascoltato l'onorevole rappresentante del Governo che, in via subordinata, ha espresso una tesi; in via preliminare, però, ha prospettato la soluzione del rinvio della discussione per le preoccupazioni che l'introduzione di un emendamento quale quello in esame comporterebbe, tenuto conto della legislazione vigente e di quella futura. Ed allora io propongo di accettare la richiesta di rinvio, nel senso di aggiornare la discussione a domani o a venerdì mattina. Parlo solamente dell'articolo 9; per il resto possiamo anche proseguire nel nostro esame. In seguito, alla luce delle valutazioni che il Governo farà del problema da noi sollevato, decideremo, ferma restando la posizione del Gruppo al quale appartengo, posizione ancorata alla necessità di inserire le parole « considerati come agricoli ».

DEUNTERRICHTER. Ritengo che si possa accettare la proposta del senatore Bonacina. Peraltro, l'onorevole Ministro dovrebbe anche risolvere il problema di una definizione precisa del « prezzo agricolo ». Dobbiamo stabilire con precisione che cosa s'intende con tale espressione, ad evitare nuove preoccupazioni.

BONACINA. Perché non l'ha chiesto nel 1958, quando fu varata la legge per Padova?

DE U N T E R R I C H T E R . Il prezzo agricolo di un terreno acquitrinoso o fertile è sempre uguale?

Z A N N I E R . È da sei mesi che vado segnalando la necessità che il provvedimento in esame sia rapidamente approvato, e vorrei che serenamente tale situazione fosse valutata. A mio avviso, quanto ha detto il senatore Bonacina, ossia la necessità dell'inserimento della parola « agricolo », contrasta con le considerazioni fatte per le piccole proprietà dei lavoratori di Monfalcone.

È chiaro, comunque, che tutto il terreno agricolo della S.A.I.C.I. è catastalmente agricolo; il fatto che sia coltivato a pioppeto vale per la valutazione del soprassuolo, non del suolo. Perciò non confondiamo le idee: il terreno è in sè e per sè agricolo; è pioppeto come soprassuolo, e la valutazione del soprassuolo dipenderà dal grado di sviluppo delle piante.

Perciò se aggiungiamo le parole « prezzo agricolo » andiamo a colpire proprio le categorie che ci stanno maggiormente a cuore. Quindi non capisco la preoccupazione manifestata, anche perchè a determinare il valore di un terreno — classificato catastalmente agricolo, ad eccezione di alcuni terreni di Torviscosa — sarà il Consorzio, ossia il Comune e i vari Enti, i quali indubbiamente cercheranno di non corrispondere una lira di più del dovuto, ossia di quello che la classificazione catastale indica.

Per tali motivi ritengo che ogni altra considerazione sia solo dispersiva di tempo in quanto che, così come è formulato, l'articolo offre tutte le garanzie che il senatore Bonacina e noi richiediamo. D'altro canto mi preoccupa il fatto che inserire le parole « prezzo agricolo » significhi praticamente la necessità di aggiungere un ulteriore comma in cui specificare che per tutti gli altri terreni la valutazione sarà fatta in base al valore venale, astraendo da quello agricolo.

Comunque, se la Commissione ritiene di procedere alla sospensione della discussione dell'articolo 9, allo scopo di ottenere un chiarimento della situazione, sono disposto ad accettarla, purchè vi sia un impegno preciso a raggiungere quanto prima una solu-

zione, magari procedendo oggi stesso ad una riunione della Sottocommissione. Tuttavia, tengo a ribadire che, per quella conoscenza tecnica che mi deriva dall'occuparmi quotidianamente di urbanistica, non nutro alcuna preoccupazione per l'eventualità di un maggior indennizzo a causa della mancanza di una specificazione quale si avrebbe con l'aggiunta delle parole « prezzo agricolo ».

G I A N C A N E . A nome del gruppo del Partito socialista italiano insisto sulla richiesta di sospensione della discussione in ordine all'articolo 9.

Z A N N I E R . Non vorrei che, sospendendo la discussione sull'articolo 9, domani ci ritrovassimo allo stesso punto di oggi e quindi di fronte ad un arresto inamovibile. Quindi la eventuale sospensiva in tanto dovrebbe avere validità in quanto il Governo possa valutare il problema e vi sia comunque la prospettiva di una modifica del criterio di valutazione suggerito. Se però il Governo resta fermo nella sua posizione ...

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non precipitiamo: può darsi che la Commissione esprima un suo orientamento favorevole al testo non emendato dell'articolo in esame e allora ogni altra considerazione cadrebbe. Perciò riterrei di porre anzitutto in votazione l'emendamento sul quale stiamo discutendo.

G E N C O . Faccio rilevare che l'articolo 10 è talmente collegato all'articolo 9 che se si arriverà a un accantonamento di tale articolo 9, occorrerà procedere ad uguale risoluzione anche per quello successivo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Esamineremo dopo tale problema. Per ora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Bonacina, di accantonamento dell'articolo 9.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione, tendente

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)11^a SEDUTA (4 marzo 1964)

ad aggiungere nel primo comma dell'articolo 9 dopo le parole: « dei terreni » le altre: « considerati come agricoli ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

G E N C O . Vorrei fare qualche osservazione in merito al terzo comma. È chiaro che siamo tutti d'accordo sulla interpretazione da dare al comma, ossia che l'indennizzo del venti per cento per i fittavoli e mezzadri deve essere in aggiunta a quello concesso ai proprietari. Ma la dizione non è precisa, e potrebbe lasciar intendere che, della somma globale dell'indennizzo, il venti per cento vada ai fittavoli e mezzadri e l'ottanta per cento ai proprietari. Si dovrebbe pertanto aggiungere, a mio avviso, la parola « maggiore » prima della parola « indennizzo ».

Z A N N I E R . Mi pare che la dizione sia chiara. I proprietari verranno indennizzati come già stabilito, ma è concesso un indennizzo anche ai mezzadri e fittavoli perchè essi devono spostarsi e ricostruirsi un'attività.

G E N C O . È chiaro che questo è lo spirito del provvedimento, ma vorrei essere certo della giusta interpretazione della dizione del terzo comma.

L O M B A R D I . La legge per Padova del 1958 reca questa dizione: « Sull'indennità così determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota... ». Ecco perchè bisogna chiarire bene questo punto.

G E N C O . Propongo allora di modificare il terzo comma aggiungendo all'inizio queste parole: « Ugual maggiorezione va applicata ai fittavoli e mezzadri, eccetera », facendo in tal modo riferimento al comma precedente.

D E U N T E R R I C H T E R . A me pare sufficiente precisare così: « Il Consorzio corrisponderà, eccetera ».

C R O L L A L A N Z A . Allora è meglio: « Il Consorzio corrisponderà inoltre ».

D E U N T E R R I C H T E R . « Inoltre » va bene, perchè i fittavoli ed i mezzadri non percepiscono alcun altro indennizzo.

S P A S A R I . A me pare che la dizione attuale, proposta dalla Sottocommissione, sia chiara.

G E N C O . Si potrebbe aggiungere, dopo le parole « sarà corrisposto », l'altra « inoltre ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Io ritengo che la dizione sia chiarissima.

G E N C O . Sono disposto a ritirare lo emendamento, perchè ritengo che la discussione svoltasi in Commissione sia sufficiente a chiarire l'interpretazione del comma nel senso che l'indennizzo del venti per cento è in aggiunta all'indennizzo di esproprio.

D E U N T E R R I C H T E R . Io, invece, sono assolutamente convinto della necessità di chiarire, perchè nella formulazione attuale del comma manca il soggetto. Potrebbe pertanto presentarsi qualcuno che pretenda che il venti per cento sia corrisposto dal proprietario. E necessario precisare che l'indennizzo sarà corrisposto dal Consorzio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Questo non esclude che il Consorzio poi pretenda il venti per cento dal proprietario!

D E U N T E R R I C H T E R . Allora, se sussistono perplessità, è necessario esprimersi in modo chiaro.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè sussistono queste perplessità, ritengo che, ove si aggiungesse, all'inizio del comma, la parola « inoltre », il senso del comma stesso sarebbe chiarito.

G E N C O . D'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sia consentita una domanda: ritiene forse la Commissione che l'attuale dizione del terzo com-

ma autorizzi il Consorzio a dare al proprietario, per passare questa quota ai fittavoli e mezzadri, un indennizzo inferiore del venti per cento?

D E U N T E R R I C H T E R . No, ma autorizza i fittavoli e mezzadri a richiedere al proprietario quel venti per cento di indennizzo.

L O M B A R D I . Io ritengo che, per esigenze formali, sia necessario emendare il comma per renderlo più preciso.

A D A M O L I . C'è anche il problema della decorrenza dei termini. L'espressione « che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente » non esclude la possibilità che si creino dei mezzadri solo per avere quel venti per cento. Che cosa si intende per « aver coltivato i fondi ininterrottamente »?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Basta che essi abbiano coltivato il fondo anche solo dal giorno precedente all'entrata in vigore della legge.

A D A M O L I . Resta sempre il pericolo di falsi mezzadri.

Z A N N I E R . La dizione del terzo comma mi pare chiara; comunque non mi oppongo all'approvazione di un emendamento. Sarei però più favorevole alla proposta del senatore De Unterrichter.

D E U N T E R R I C H T E R . Propongo che si aggiungano, dopo le parole « sarà corrisposto », le altre « da parte del Consorzio », e dopo le parole « di esproprio » le altre « liquidata al proprietario ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti al terzo comma nella formulazione testè proposta dal senatore De Unterrichter.

(Sono approvati).

Procediamo ora alla votazione dell'articolo.

Z A N N I E R . Mi astengo, per motivi di coerenza, in quanto ho fatto parte della Sottocommissione, dalla votazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 10.

I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti dei Consorzi, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui al comma successivo e pronunceranno la espropriazione.

L'indennità di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. I Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento dell'indennità, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.

I Consorzi, per conseguire il rilascio del bene, e l'espropriato per effettuarne la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

G E N C O . L'ultimo comma di questo articolo fa riferimento alla legge sugli espropri per pubblica utilità. Ora questa stabilisce che, in caso di disaccordo tra le parti, si depositi l'indennità di espropriazione entro due anni dalla consegna del bene espropriato. Invece il comma terzo dell'articolo in esame fissa il termine di un anno.

La legge sugli espropri prevede che il deposito avvenga presso la Cassa depositi e prestiti; e tutti coloro che hanno avuto a che fare con quella Cassa, sia nella veste di proprietari, sia nella veste di tecnici per conto dei proprietari, sanno che è difficilissimo, per non dire impossibile, farsi pagare, perchè la Cassa trova tutte le eccezioni possibili.

Pertanto, dal momento che nell'articolo 10 è stata introdotta una deroga alla legge generale per quanto riguarda i termini, propongo che si faccia un'altra deroga per consentire il deposito presso una Banca di interesse nazionale.

D E R I U . Ma noi dobbiamo tener conto della legislazione vigente in materia. Una deroga alla legislazione vigente non si può fare con una legge parziale come quella in discussione.

G E N C O . Ma dal momento che nell'articolo 10 è già contenuta una deroga alla legge generale...

D E R I U . È diverso: non si innova nulla.

G E N C O . Io ho voluto esprimere le mie perplessità in ordine a questo problema; comunque non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(E approvato).

Art. 11.

I Consorzi provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedano, per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse.

Le richieste di cessione di aree dovranno essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

Per le assegnazioni si applicheranno i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a impianti industriali avrà diritto di preferenza, a parità di condizioni, il proprietario del terreno all'atto dell'espropriazione. Diritto di preferenza, a parità di condizioni, avranno anche le Amministrazioni dello Stato, nonchè gli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo.

Il prezzo di cessione sarà ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo, nella misura che sarà stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità di cui all'articolo 2, in relazione all'incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti.

Le somme ricavate dalle cessioni, nonchè i proventi dei contributi di cui al precedente articolo 8, saranno dai Consorzi destinati all'esecuzione delle opere necessarie per l'attuazione delle zone a scopo industriale.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione stessa un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi ad impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato, nonchè gli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali ».

C R O L L A L A N Z A . Poichè è stato bocciato l'emendamento da me presentato all'articolo 3, propongo che si mantenga il primitivo testo della Sottocommissione che accor-

da il diritto di preferenza, a parità di condizioni, all'ex proprietario del terreno per la utilizzazione dell'area a scopo industriale. E nel chiedere il mantenimento dell'originaria dizione faccio, appunto, riferimento a quanto è stato precedentemente sostenuto dal senatore Zannier e cioè che, in effetti, è il Consorzio che deve esaminare e vagliare, ai fini della finalità che si vuole raggiungere, se una determinata iniziativa industriale è meritevole o meno di essere accolta. Ora, la parte finale dell'emendamento da me proposto all'articolo 3, che diceva « conforme agli scopi di industrializzazione della zona », stava appunto a significare che se il proprietario del terreno avesse presentato un progetto non conforme alle finalità che si vogliono raggiungere, sarebbe decaduto dal diritto di poter mantenere quell'area; ma non se ne è tenuto conto. Ritengo pertanto, dal momento che il testo originario dell'articolo 11 prevede che a parità di condizioni e in quanto il proprietario del terreno presenti un progetto meritevole di accoglimento, il proprietario stesso abbia la preferenza, che sia opportuno mantenere questa primitiva dizione.

V I D A L I . In sede di discussione dell'articolo 3 abbiamo già esposto le ragioni per le quali siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento proposto dalla Sottocommissione, che sopprime il diritto di preferenza da accordare all'ex proprietario.

Z A N N I E R . A me sembra che la questione sia stata già chiarita a proposito dell'articolo 3, per cui, a mio avviso, ogni ulteriore discussione sarebbe del tutto inutile. La preoccupazione del Consorzio è quella di non vedersi, con dei piani di industrializzazione che potrebbero essere anche fittizi, bloccate delle aree da destinarsi al raggiungimento di determinate finalità. Tanto è vero che il quinto comma successivo prevede: « Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo » e noi sappiamo perfettamente che chi opera in questo campo può anche essere

favorevole al pagamento di una penale pur di ritardare un determinato piano. È nostra intenzione, quindi, evitare che si possano determinare situazioni del genere, mettendo tutti in condizione di indifferenza e lasciando solo allo Stato e agli altri enti che operano nella zona, in particolare l'I.R.I., un titolo di priorità per il soddisfacimento di quei superiori interessi nazionali, che vanno al di là di qualsiasi interesse particolare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. In sostanza, non si è voluto riconoscere un diritto di preferenza nei confronti di un terzo che è diventato un semplice privato, anche se prima era il proprietario del terreno.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidererei sapere dal senatore Zannier se la Sottocommissione ha tenuto conto nelle sue discussioni degli ampliamenti degli impianti industriali già esistenti. A mio avviso, infatti, la preferenza si potrebbe eventualmente concedere a coloro che acquistano questi terreni per l'ampliamento degli impianti esistenti. Con il non accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Crollanza all'articolo 3 cosa avviene per i terreni che si trovano al limite di altri nei quali siano già sorti impianti industriali? Se, infatti, dell'ampliamento di impianti industriali esistenti non si è tenuto conto, quando un industriale volesse attuare un ampliamento dei propri impianti dovrebbe andare ad acquistare l'area necessaria molto distante, mentre il terreno che gli sarebbe utile, perchè limitrofo, lo acquisterebbe un altro!

Questa è l'unica preoccupazione che io ho al riguardo: vorrei conoscere, pertanto, l'opinione del senatore Zannier in proposito.

Z A N N I E R . Se noi stabilissimo una norma del genere, un industriale potrebbe dire: « Oggi come oggi ho un determinato piano di sviluppo, ma in futuro programmerò un'attività tale per cui mi occorreranno altri 10 ettari di terreno ». Ora, è fuori discussione che di fronte ad una situazione del genere vi sarebbe serio motivo di perplessità, perchè ognuno potrebbe fare una

acquisizione di terreno al di là dei piani programmati, mentre è necessario che il Consorzio riconosca la validità delle richieste in base al piano che uno si impegna a sviluppare entro un determinato periodo di tempo. La sensibilità del Consorzio è tale da tenere presente tutte queste considerazioni, ma è anche tale da evitare che nascano speculazioni di acquisizione di aree superiori alle reali necessità.

Siamo stati, quindi, molto cauti in proposito e non abbiamo voluto, per i suesposti motivi, permettere la concessione di una maggiore estensione di area rispetto a quelle che sono le prospettive dell'industrializzazione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella prelazione, però, dovrebbe giocare appunto quella clausola stabilita nel comma quinto, nel senso che l'industriale non debba chiedere l'area per ampliamenti da eseguirsi tra 50 anni, ma in base ad un piano da attuare a breve termine.

ZANNIER. Vi è un riconoscimento implicito di questa eventualità.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le leggi o si fanno perchè sono necessarie o non si fanno. Poichè si deve fare una legge, non ci si dovrebbe riferire a riconoscimenti impliciti, ma si dovrebbe chiarire.

Qui si parla di diritto di preferenza, a parità di condizioni, del proprietario del terreno. A mio avviso, più che al proprietario del terreno bisognerebbe pensare al proprietario di industria che desideri ampliare il proprio stabilimento e a tale scopo presenti un regolare progetto, impegnandosi a costruire entro un determinato tempo, che può essere di due, tre anni. Ciò perchè non avvenga il caso strano che colui che desidera ampliare la propria industria sia costretto ad andarsi a comprare un'area che si trova magari a cinque chilometri di distanza.

Questa è l'unica preoccupazione che io ho. Capisco quello che dice il senatore Zan-

nier: nel Consorzio non vi saranno dei pazzi o degli sprovveduti che vendono l'area ad un terzo quando si sa che il proprietario dell'area vicina vuole ampliare il proprio impianto industriale. Questo però si potrebbe verificare. Perciò, teniamone conto, se volete.

PRESIDENTE, *relatore*. Dal momento che la questione riguarda soltanto un eventuale ampliamento, non so se sia necessario chiarire.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Insomma, si tratterebbe di un diritto da accordare in misura limitata; per esempio, un proprietario di cento ettari potrebbe avere bisogno di un solo ettaro per l'ampliamento. Quindi, diritto in misura limitata e sempre con l'impegno di effettuare l'ampliamento entro il termine prestabilito.

GIANCANE. Per i motivi già illustrati ampiamente per l'articolo 3 e per mantenere fede agli impegni di Sottocommissione, propongo che sia approvato l'articolo con l'emendamento.

ZANNIER. C'è un'altra considerazione da fare. La legge che prevede queste agevolazioni non parla di ampliamento di industrie già esistenti, ma parla esclusivamente di impianti di nuove industrie. Quanto richiesto dal comune di Monfalcone è stato inserito in questo provvedimento perchè non previsto dalla legge madre del 1961, che concede agevolazioni fiscali solo per le nuove costruzioni. Il problema per me è totalmente chiarito. Non c'è alcuna possibilità di agevolazioni per gli ampliamenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dalla Sottocommissione, che tende a sostituire il quarto comma dell'articolo 11 con il seguente: « Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi ad impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato nonchè gli Enti

ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 11 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi ed inservienti le zone industriali saranno iscritte, ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

G E N C O . L'espressione: « inservienti le zone industriali » mi sembra non corretta.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Si potrebbe sostituirla con l'altra « a servizio delle zone industriali ».

All'articolo 12 è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « saranno iscritte », le altre « allo scioglimento del Consorzio ». Questo per evitare che i Comuni interessati siano sottoposti fin d'ora alle spese di manutenzione delle nuove strade.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, che propongo io stesso, tendente a sostituire alle parole: « inservienti le zone industriali » le altre: « a servizio delle zone industriali ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento, proposto dalla Sottocommissione, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « saranno iscritte », le altre: « allo scioglimento del Consorzio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei Consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.

(È approvato).

Art. 14.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui ai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per la esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

Le provincie di Gorizia e di Udine, e i comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 15.

Il reddito dei Consorzi non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla lo-

ro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

I Consorzi sono esenti da imposta sulle società.

(È approvato).

La Sottocommissione propone che il titolo del disegno di legge sia sostituito dal seguente: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine ».

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do la parola ai colleghi che l'hanno richiesta per fare una dichiarazione di voto.

A D A M O L I. Noi approveremo il disegno di legge così come esso risulta dopo questa ampia discussione. Ci preme però dichiarare che dissentiamo dalla legge da cui questo provvedimento deriva.

Non vogliamo ripetere cose già note e già accennate precedentemente, ma dobbiamo rilevare con profondo rammarico che nel nostro Paese, nonostante le enunciazioni di programmi e gli sforzi che si vanno compiendo per uno sviluppo dell'economia il più possibile organico, purtroppo in concreto si continua a procedere in un modo che contrasta clamorosamente con questi sforzi e con queste enunciazioni. È grave che nel nostro Paese, pur essendosi ricono-

sciuto che la politica, seguita in questi anni, di favorire lo sviluppo di certe zone ha portato una serie di conseguenze negative, ha creato nuovi squilibri, ha accentuato certi distacchi tra Nord e Sud, tra città e campagna, si continui su questa strada. La politica di industrializzazione zonale è in contrasto con la programmazione. Ora, non vogliamo tirare fuori parole grosse, ma il discorso della pianificazione è quello che oggi si deve fare e che moltissimi, la stragrande maggioranza delle forze politiche italiane, riconoscono necessario fare.

Il fatto che oggi dal Parlamento italiano esca fuori un provvedimento di questo tipo è veramente strano. Lo stesso rapporto Saraceno (i colleghi lo sanno perfettamente) enuncia la esigenza di cui parliamo. Tutti sanno che qualunque tentativo di programmare un piano di sviluppo di tutta l'economia nazionale viene compromesso quando si fanno scelte zonali. Noi con questo provvedimento inferiamo un colpo a qualunque tentativo di portare le zone in questione ad un organico collegamento economico con il resto del Paese.

Io credo che nella stesura del disegno di legge qualcosa di più si poteva fare; si poteva cercare di dare a questi Enti una struttura più aderente a quelli che sono oggi i termini dello sviluppo economico.

Noi tutti sappiamo che si tende ad arrivare alla formazione delle zone comprensoriali, ai piani intercomunali, alla legge urbanistica che però, in questo modo, stiamo compromettendo. Noi stiamo creando un'altra zona che, nel nostro Paese, verrà sottratta alla disciplina della legge urbanistica, la quale avrà il compito di dare un nuovo indirizzo a tutta la nostra struttura edilizia.

Sappiamo a che cosa si va incontro con provvedimenti di questo genere che, tra l'altro, non permettono più ai Comuni di avere poteri direttivi.

Si dice che i Comuni in questione faranno parte di un consorzio, ma in questo consorzio ci saranno la Camera di commercio, che non è un ente pubblico, e anche l'I.R.I., il quale non è un ente pubblico ma una società a capitale misto nella quale, nelle condizioni politiche di fatto esistenti, chi dirige

sono le grandi forze del capitale privato. Questa è la realtà esistente! E, pertanto, costituendo un consorzio del quale fanno parte piccoli Comuni, la Camera di commercio e l'I.R.I., come sarà possibile salvaguardare interessi più generali di fronte a pressioni di carattere più particolare?

Per tutti questi motivi, pur dichiarandomi, a nome del mio Gruppo, favorevole a questo provvedimento, mi auguro che questa sia l'ultima volta che il Parlamento discute ed approva disegni di legge istitutivi di un'industrializzazione zonale, in quanto noi riteniamo che tale politica sia da accantonare se vogliamo arrivare ad un vasto piano programmatico di sviluppo di tutta l'economia nazionale.

C R O L L A L A N Z A. Dichiaro che voterò anche io a favore di questo provvedimento pur rammaricandomi che la Commissione non abbia ritenuto di accogliere gli emendamenti da me presentati.

Approverò questo provvedimento, ripeto, perchè sono certo che esso arrecherà un contributo notevole allo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia, regione quanto mai bisognosa di veder attivate le sue fonti di reddito e di mettere finalmente fine alla disoccupazione operaia che per tanto tempo l'ha travagliata, costringendo i suoi lavoratori ad andare all'estero per trovare i mezzi per sostenere le proprie famiglie.

Z A N N I E R Mi sembra logico, arrivati finalmente all'approvazione di questo disegno di legge, dire anche io qualcosa soprattutto per rispondere al senatore Adamoli, con il quale sono in parte d'accordo.

È chiaro che se non si opera in un quadro di programmazione economica generale ci potranno essere zone industriali che non presenteranno i requisiti tecnici ed urbanistici necessari per assolvere ai compiti loro devoluti; però bisogna anche tener presenti le particolari situazioni di certe zone che ci devono consigliare di creare nuovi impianti industriali — anche al di fuori di una programmazione generale — per risolvere nel modo più rapido possibile i problemi di un'economia particolarmente depressa.

Dicendo questo mi riferisco naturalmente al Friuli-Venezia Giulia dove c'è assoluta necessità di creare quelle condizioni di reddito che permettano ai 30.000 emigranti che varcano annualmente le frontiere in cerca di lavoro di rimanere nella loro terra, trovando occupazione in determinate zone industriali come, per l'appunto, quella prevista da questo provvedimento.

A questo punto io desidero puntualizzare che, a mio avviso, la zona industriale Aussa-Corno non pregiudicherà lo sviluppo dell'intera regione, la quale non ha altra prospettiva industriale se non questa. Del resto, nell'ambito regionale, noi ci siamo preoccupati di non creare situazioni di scompenso lungo l'arco dell'Adriatico che ci interessa, in modo da realizzare quell'unitarietà urbanistica ed economica che è la premessa indispensabile per utilizzare il porto di Trieste, che il senatore Adamoli sa in quale situazione si trovi, e per vitalizzare il retroterra friulano che versa in una depressione economica che nulla ha da invidiare a quella di certe zone del sud d'Italia.

Sono pertanto convinto che questo disegno di legge permetterà la risoluzione di gravi problemi che affliggono il Friuli, primo dei quali quello dell'emigrazione, perchè, pur essendo favorevoli alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dei Paesi del Mercato comune europeo, noi friulani siamo decisi a lottare per creare le premesse essenziali affinché la nostra gente possa vivere dove è nata e affinché si possa evitare quello che io definisco « il divorzio » degli emigranti dal proprio Paese, che è quanto mai doloroso.

Per tutti i motivi espressi, io plaudo alla approvazione di questo disegno di legge da lungo tempo atteso; sono inoltre certo, con le richieste che sono sul tappeto, che si potrà finalmente dare avvio ad un'industrializzazione organica e non settoriale del Friuli-Venezia Giulia, che non disturbi quello che è lo sviluppo urbanistico della regione.

G I A N C A N E. A nome del Gruppo socialista dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento, pur mantenendo ferme

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)11^a SEDUTA (4 marzo 1964)

le più ampie riserve per quanto riguarda l'articolo 9.

Mi rendo conto che le osservazioni fatte dal senatore Adamoli circa un piano programmatico di sviluppo di tutta l'economia nazionale sono esatte, ma vorrei obiettargli che la situazione in cui si trova il Friuli-Venezia Giulia è del tutto particolare e merita, da parte nostra, un intervento specifico.

G E N C O . Desidero anche io, a nome del mio Gruppo politico, esprimere il compiacimento nel vedere conclusa questa lunga discussione e, a questo proposito, c'è solo da aggiungere che forse abbiamo fatto aspettare troppo le popolazioni interessate a questo provvedimento.

M A S S O B R I O . Il presente disegno di legge è stato oggetto di particolare esame da parte di tutti e perciò merita la nostra approvazione. Il mio Gruppo politico, pur ritenendo, naturalmente, che qualcosa di meglio si poteva studiare, è convinto che, in

questo momento, questo provvedimento rappresenti uno strumento veramente utile per aiutare le popolazioni a favore delle quali è indirizzato e per questa ragione, ripeto, voterò a favore.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Permettete, come parlamentare friulano, di esprimere il mio personale ringraziamento e quello della mia gente per la passione con la quale la Commissione ha discusso questo provvedimento e per lo sforzo che ha compiuto per portarlo a conclusione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari